

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3520

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SACCONI, COLUCCI, SALERNO, COLZI, CRESCO, MARZO, SEPIA

Presentata il 25 febbraio 1986

Disciplina della panificazione e istituzione del registro dei panificatori

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di procedere ad una opportuna regolamentazione giuridica dell'attività di panificazione con la istituzione di un registro dei panificatori.

Occorre dare un assetto legislativo alla attività svolta dall'imprenditore panificatore, riconoscendone le caratteristiche di professione altamente qualificata da tutelarsi legislativamente anche al fine di fornire garanzia concreta al consumatore sotto il profilo igienico-sanitario.

Il quadro legislativo di riferimento è costituito innanzitutto dalla Costituzione, in particolare dall'articolo 41. L'iniziativa economica privata infatti è libera, ma, come recita il secondo comma del suddetto articolo, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza dei cittadini.

Il coordinamento e gli indirizzi dell'attività economica devono essere assicurati per legge.

È con tale spirito che abbiamo redatto la presente proposta di legge; soprattutto tenendo conto della importanza che ha per la tutela del consumatore una regolamentazione dell'attività di produzione di un bene di largo consumo quale è il pane.

Ma se il riferimento legislativo primario è la Costituzione, non meno importante è la norma contenuta nell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 433, secondo la quale « l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali ».

La constatazione della inesistenza di una legge specifica di tale natura, ci ha indotti a colmare questa lacuna legislativa presentando una proposta di legge che completa il quadro normativo che disciplina attualmente il settore della panificazione, quali la legge 4 luglio 1967, n. 580, e la legge 11 giugno 1971, n. 426, che disciplina il commercio.

Il provvedimento in questione è costituito da otto articoli.

Gli articoli 1, 2 e 3 sono relativi alla istituzione del registro dei panificatori, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura; con essi vengono stabilite le modalità di iscrizione a detto registro e viene istituita una apposita commissione per la valutazione delle domande.

L'articolo 4 riguarda i requisiti professionali dell'imprenditore panificatore. È previsto un esame di idoneità presso la CCIAA, che non dovrà essere sostenuto solo nel caso in cui l'aspirante abbia svolto attività di panificatore in qualità di dipendente per almeno due anni op-

pure abbia seguito un corso di formazione professionale riconosciuto dallo Stato.

L'articolo 5 prevede i requisiti morali dell'aspirante imprenditore panificatore in base alle norme generali in materia previste dall'ordinamento italiano.

L'articolo 6 riguarda la possibilità di ricorsi alla giunta regionale avverso i provvedimenti della commissione di cui all'articolo 3.

L'articolo 7 istituisce un elenco speciale del registro dei panificatori per coloro che per conto dell'imprenditore gestiscono laboratori di produzione o laboratori di panificazione secondari.

L'articolo 8 fissa i diritti dovuti per l'iscrizione al registro e nell'elenco speciale.

L'articolato, così composto, sembra corrispondere alle aspettative della categoria, che lungi dal porre al Parlamento problemi corporativi, intende esercitare l'attività professionale con serietà e competenza e, nel contempo, introduce norme di tutela dei consumatori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del registro dei panificatori).

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è istituito un registro dei panificatori.

Agli effetti della presente legge esercita l'attività di panificatore chiunque professionalmente produca panificazione sia in forma artigianale che industriale.

ART. 2.

(Iscrizione nel registro).

Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare l'attività di produzione di panificazione sotto qualsiasi forma anche a carattere saltuario o provvisorio, nonché:

a) gli industriali che intendano esercitare la specifica produzione di panificazione;

b) gli artigiani, anche se regolarmente iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercitano la produzione di panificazione;

c) le cooperative e i loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la cui attività sia rivolta alla produzione di panificazione.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio nazionale.

ART. 3.

(Domanda di iscrizione).

Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresen-

tanti delle società, debbono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di residenza o di quella ove le società hanno la sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti.

Se il richiedente è rappresentante legale di società, deve essere in possesso soltanto del requisito di cui alla lettera a) del comma precedente, nonché di quelli richiesti dal successivo articolo 5.

Il registro è tenuto da una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio, nominata dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie dei panificatori e dei lavoratori addetti alla panificazione, nonché da un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e un funzionario sanitario della unità sanitaria locale territorialmente competente, nominati sempre dal prefetto. Sulla domanda la commissione decide entro sessanta giorni.

ART. 4.

(Requisiti professionali per il panificatore).

Coloro che intendano intraprendere l'attività di produzione di panificazione, per l'iscrizione al registro devono dimostrare di:

a) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attività produttiva, un esame di idoneità all'esercizio della panificazione con specifico riferimento alle tecniche di produ-

zione e alle norme igienico-sanitarie in materia;

b) oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni l'attività di panificazione o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese della stessa attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla produzione, o se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione.

c) oppure avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente per oggetto l'attività di panificazione.

ART. 5.

(Requisiti morali).

L'iscrizione nel registro è negata, almeno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

a) siano stati dichiarati falliti;

b) abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per più di due volte in un quinquennio, a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 443, 513, 515, 516 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione o nel commercio di alimenti previsti da leggi speciali.

c) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 6.

(Ricorsi).

Avverso i provvedimenti della commissione prevista dall'articolo 3 che negano l'iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al presidente della giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti o dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione ha effetto sospensivo.

Il presidente della giunta regionale deve decidere sul ricorso entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

Contro il provvedimento del presidente della giunta regionale che rigetta il ricorso, l'interessato può proporre azione dinanzi al tribunale della sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la decisione del presidente della giunta regionale, l'azione giudiziaria può essere ugualmente proposta.

ART. 7.

(Elenco speciale).

Sono iscritti in un elenco speciale allegato al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6, coloro che:

a) siano preposti dal titolare dell'impresa di panificazione alla gestione e conduzione del laboratorio di produzione o che, in qualità di institori, siano preposti alla gestione e conduzione di un laboratorio di panificazione secondario.

b) siano preposti ai sensi dell'articolo 320, quinto comma, del codice civile all'esercizio di una impresa di cui all'articolo 1.

La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato.

ART. 8.

(Diritti dovuti per l'iscrizione).

L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale è subordinata al pagamento alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un diritto fisso nella misura non superiore a lire cinquanta-mila.

La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del registro è a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.